

COMUNE DI URBANIA

IL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 06/01/2026

OGGETTO: Chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, e delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia (asili nido) presenti sul territorio comunale per avverse condizioni meteorologiche e conseguenti rischi per la pubblica incolumità.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le intense precipitazioni nevose in atto stanno causando notevoli disagi alla circolazione stradale, rendendo difficoltoso e pericoloso il transito di veicoli e pedoni, nonostante l'attivazione del piano neve comunale;
- la situazione descritta compromette il regolare e sicuro svolgimento dei servizi di trasporto pubblico, incluso il trasporto scolastico, con conseguenti difficoltà e pericoli per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte degli studenti, del personale docente e del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario);
- la persistenza di tali condizioni meteorologiche avverse costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica, in particolare per la popolazione scolastica, che sarebbe esposta a rischi significativi durante gli spostamenti per raggiungere le sedi scolastiche;

CONSIDERATO che è compito primario del Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile e Ufficiale di Governo, garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, adottando tutte le misure necessarie a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intervenendo sulle cause del pericolo e non sugli effetti;

RITENUTO pertanto, in via precauzionale e d'urgenza, di dover disporre la chiusura fisica dei plessi scolastici e delle altre strutture educative, quale misura idonea a prevenire i rischi connessi alla circolazione stradale e pedonale e a tutelare la sicurezza della collettività, con particolare riguardo ai minori, al personale scolastico e alle loro famiglie;

DATO ATTO che la competenza del Sindaco in materia si esercita ordinando la chiusura degli edifici scolastici per ragioni di pubblica incolumità, mentre la sospensione delle attività didattiche ne è un effetto conseguente, la cui gestione organizzativa compete ai Dirigenti Scolastici;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), e in particolare l'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze in materia di ordine e sicurezza pubblica, e l'art. 54, comma 4, che conferisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile), che individua nel Sindaco l'autorità comunale di protezione civile;

- L'art. 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene;
- Lo Statuto del Comune di Urbania;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Responsabile del servizio di Polizia Municipale;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e approvate ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990:

- La chiusura di tutti i plessi scolastici sedi di scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia (asili nido), presenti sull'intero territorio del Comune di Urbania.
- che il presente provvedimento ha efficacia immediata dalla sua emissione e resterà in vigore per per il giorno **7 gennaio 2026**, salvo eventuali proroghe o diverse disposizioni che dovessero rendersi necessarie in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. La violazione delle disposizioni contenute nel presente atto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e deve essere notificata ai seguenti soggetti:

- Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro e Urbino;
- Alla Questura di Pesaro;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Urbino
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro;
- All'Ufficio Scolastico Provinciale di Pesaro;
- A tutti i Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio comunale, tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo;
- Al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza e l'esecuzione.

La presente ordinanza sarà inoltre pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Urbania e diffusa attraverso il sito web istituzionale e ogni altro canale di comunicazione ritenuto utile per garantirne la massima conoscenza da parte della cittadinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO

Dott. Marco Ciccolini